



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 35/2021 DEL 06 SETTEMBRE 2021:

- APPROVATO DAL GOVERNO IL TESTO DEL DECRETO RELATIVO AGLI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO;
- ESTINZIONE FRUDOLENTA DELL'ENTE: RESPONSABILITA' PER LE SANZIONI ED ESTINZIONE DELL'ILLECITO;
- NEL D.LGS. 231/01 LA PRESCRIZIONE VALE ANCHE PER RISCOUTERE LA SANZIONE;
- PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE SULLA CRISI DI IMPRESA.



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 06 settembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

APPROVATO DAL GOVERNO IL TESTO DEL DECRETO RELATIVO AGLI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

Sono stati recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri i testi di dodici decreti legislativi che, attuando la Legge 22 aprile 2021 n.53, comportano l'introduzione, all'interno del nostro ordinamento giuridico, di misure necessarie al recepimento di alcune direttive europee tra cui risulta di particolare interesse l'approvazione del Decreto volto al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 recante la modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 inerente all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Più specificamente, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione online delle società, la registrazione online delle succursali e la presentazione online di documenti e informazioni, allo scopo di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.

In particolare, l'Allegato 2 della Direttiva, prevede che in Italia vi sia la possibilità di costituire online la S.r.l. nonché la S.r.l. in forma semplificata.

Tra le altre novità introdotte dal Decreto di recepimento, si segnala la modifica dell'art. 2383 del Codice Civile (che, peraltro, si estende in virtù dell'esplicito richiamo anche all'art. 2475 del Codice in relazione alla S.r.l.) sulla nomina degli amministratori di S.p.A., al fine di garantire una maggiore trasparenza con riferimento alle cause di ineleggibilità e compatibilità.

D.LGS. 231/2001

ESTINZIONE FRAUDOLENTA DELL'ENTE: RESPONSABILITA' PER LE SANZIONI ED ESTINZIONE DELL'ILLECITO

Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti *ex* D.lgs. 231/2001 si prevede che *“nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore*



MN TAX & LEGAL

dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza".

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sancito che tale fattispecie “è applicabile anche al caso di fraudolento trasferimento della attività in favore di altro ente, attesa l'identità di ratio rispetto all'ipotesi di cessione d'azienda”, esplicitando come l'ipotesi del trasferimento fraudolento non ha effetti estintivi dell'illecito, comportando la mera estinzione dell'ente.

[Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 25492](#)

NEL D.LGS. 231/01 LA PRESCRIZIONE VALE ANCHE PER RISCOUTERE LA SANZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31854 del 2021 ha statuito come il termine di prescrizione di cui ex art. 22 D.lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti riguarda tanto l'illecito, che, conseguentemente, non potrà più essere pserguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica.

In entrambi i casi rimangono fatti salvi gli effetti di eventuali cause interruttive della prescrizione e rilevanti a norma del Codice Civile.

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO CODICE SULLA CRISI DI IMPRESA

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 202 del 24 agosto 2021 – il testo del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 recante “*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”.

In particolare, l'art. 1 del Decreto Legge ha disposto il differimento, **al 16 maggio 2022**, dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”.



MN TAX & LEGAL

L'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata determinata dalla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha prodotto e continua a produrre sul tessuto socio-economico nazionale.

Il Decreto Legge ha altresì previsto: (i) l'introduzione, a far data dal 15 novembre 2021, del nuovo istituto della cd. "*composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*", percorso di composizione volontario volto ad aiutare le imprese in difficoltà e finalizzato al loro risanamento; (ii) la parziale modifica del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), al fine di anticipare alcuni istituti già previsti dal Codice della crisi d'impresa; (iii) l'ulteriore posticipazione, al 31 dicembre 2023, dell'entrata in vigore del Titolo II della Parte I del Codice, relativo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Il Decreto Legge è entrato in vigore in data 25 agosto 2021.

[Gazzetta Ufficiale - D.lgs. 24 agosto 2021 n. 118](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL